

COMUNE DI BALESTRATE PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI BICICLETTE, TANDEM, CICLOCARROZZELLE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI.

ART. 1

ESERCIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente dei veicoli di seguito elencati: biciclette, tandem, ciclocarrozzelle, ciclomotori e motocicli. Queste categorie di veicoli intese sia con propulsione con motori a scoppio sia elettrico.
2. Agli effetti del presente regolamento un veicolo si intende adibito a noleggio senza conducente quando il noleggiatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente di cui al primo comma del presente articolo è sottoposto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, del D.P.R. 19 Dicembre 2001, n° 481 – recante disposizioni in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente – ed alle modalità tecniche individuate dal presente regolamento.

Per compilare la denuncia d'inizio attività, l'interessato potrà avvalersi di apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale contenente le specificazioni richieste allegando la documentazione ivi indicata.

L'ufficio comunale preposto, entro cinque giorni dalla ricezione completa di tutta la documentazione richiesta provvede ad inviare in prefettura copia della denuncia di inizio attività dandone, contestualmente, notizia anche al richiedente.

ART. 2

PRINCIPIO INFORMATORE

1. I titolari degli esercizi di noleggio dei veicoli di cui all'articolo precedente sono tenuti a rendere edotti i propri utenti che nella guida devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale e tutelata la salute dei cittadini dall'inquinamento acustico ed ambientale.

ART. 3

AUTORIZZAZIONI ANNUALI E STAGIONALI

1. Le autorizzazioni annuali hanno validità per l'intero anno solare, quelle stagionali per il periodo di tempo che va dal 1° aprile al 30 settembre.
2. L'autorizzazione e' revocata qualora il titolare sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di noleggio se trattasi di attività annuale, e per un periodo superiore a sei mesi se trattasi di attività stagionale.

ART. 4

SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella titolarità dell'esercizio è consentito solo quando avvenga a seguito di successione in proprietà ovvero in affitto dell'azienda o di successione ereditaria. In caso di subingresso per atto tra vivi i documenti allegati alla domanda sono i seguenti:
 - contratto di cessione o di affitto di azienda regolarmente registrato;
 - documento comprovante la disponibilità del locale o dell'area debitamente registrato;
 - rinuncia del precedente titolare autenticata nei modi di legge.
2. In caso di subingresso "mortis causa" i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
 - denuncia di successione;
 - atto notorio dal quale risultino gli eredi;
 - certificato di morte del precedente titolare;
 - documentazione comprovante la disponibilità del locale ovvero dell'area.
3. Il subingresso è autorizzato a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento dell'autorizzazione.

ART. 5

ORARIO DELL' ATTIVITA'

1. L'orario di apertura sarà consentito dalle ore 8 alle ore 24, intendendosi che dopo tale orario biciclette, ciclocarrozzelle, ciclomotori e motocicli non potranno più essere noleggiati.

ART. 6

DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA'

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio di noleggio senza conducente di biciclette, tandem, ciclocarrozzelle, ciclomotori e motocicli, va presentata in bollo al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a. le complete generalità, il domicilio o la residenza, la nazionalità del richiedente;
 - b. l'indicazione del numero di codice fiscale;

- c. nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- d. la specificazione dell'esercizio e delle attività di esso e la sua precisa ubicazione e superficie dei locali;
- e. l'indicazione se si tratta di attività stagionale o annuale;
- f. l'indicazione del tipo e dei mezzi che si intendono noleggiare;
- g. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria quotata in scala 1:100 dei locali e della eventuale superficie scoperta di pertinenza esclusiva, ove si intende esercitare l'attività;
- b) Titolo di proprietà o contratto di locazione dei locali (se è in locazione, il contratto deve essere regolarmente registrato);
- c) Certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale comprovante la destinazione d'uso del locale;
- d) Polizza assicurativa R.C. dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli autorizzati al noleggio (per i danni verso i terzi e possibilmente anche i trasportati);
- e) Certificato di omologazione dei ciclomotori a due o tre ruote, motocicli e quadri cicli e fotocopia delle relative targhe;
- f) Registro nel quale dovranno giornalmente essere annotate le generalità degli affittuari dei mezzi noleggiati;
- g) Duplice copia della tabella dei prezzi praticati;
- h) Dichiarazione attestante la piena agibilità dei locali da adibirsi a sede dell'esercizio di noleggio nonché il perfetto stato di conservazione e di efficienza dei veicoli da noleggiare in riferimento alle norme vigenti sotto la personale responsabilità del richiedente. L'uso dei ciclomotori a 2 e a 3 ruote potrà essere consentito solo agli utenti di età non inferiore rispettivamente agli anni 14 e agli anni 16.

3. L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro i tre mesi successivi dal rilascio dell'autorizzazione. Trascorso tale termine senza che l'esercizio sia stato attivato si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 7

NUMERO MASSIMO DEI VEICOLI DA NOLEGGIARE

1. Il numero massimo dei mezzi da noleggiare non potrà superare i seguenti limiti:

- ciclocarrozze N. 12
- ciclomotori N. 20; ciclomotori elettrici, senza limite.
- motocicli N. 9; motocicli elettrici, senza limite.
- biciclette e tandem - senza limite -

2. Non è consentito il noleggio di veicoli tipo "fuori strada" o non in regola con le disposizioni sul silenziamento della circolazione.

3. Non è consentito il noleggio di tandem predisposti per il trasporto di altre persone oltre il conducente o per più di due conducenti. Non è consentito inoltre il noleggio di ciclocarrozzelle predisposte per il trasporto di altre persone oltre i conducenti o per più di quattro pedalanti, fatta salva l'attrezzatura per il trasporto dei bambini di età inferiore ai sette anni.

4. Ciascun esercente provvederà a fissare su ogni veicolo, non soggetto ad immatricolazione, nella parte posteriore, una targa di identificazione contenente un numero progressivo e l'indicazione della ditta e del suo recapito. Il numero progressivo dovrà corrispondere a quello del veicolo su cui è apposta la targa secondo elencazione che ciascun esercente è tenuto a depositare presso l'Ufficio competente. Tale elencazione dovrà essere aggiornata in caso di variazioni.

ART. 8

REGISTRO DEGLI AFFITTUARI

A ciascun noleggiatore si fa obbligo di predisporre e tenere aggiornato un registro nel quale annotare le generalità dei locatari dei mezzi.

ART. 9

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada, nonché le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e dal "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 11 del 24/03/2004.

ART. 9 BIS

NORME TRANSITORIE

In prima applicazione, entro il 31.12.2010 il presente regolamento dovrà essere sottoposto a rivisitazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

